

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **27/1989** (ECLI:IT:COST:1989:27)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **14/12/1988**; Decisione del **11/01/1989**

Deposito del **24/01/1989**; Pubblicazione in G. U. **01/02/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15082**

Atti decisi:

N. 27

ORDINANZA 11-24 GENNAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Belli Lucia e Lucidi Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 10 gennaio 1988, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni spettanti in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni, anche riguardo a crediti alimentari;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d.-l. n. 1827 del 1935 e dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969, "nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS";

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni spettanti in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni, anche riguardo a crediti alimentari, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 1041 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.